



GUIDA PRATICA PER GIOVANI AVVOCATI

VERSIONE 1.2

DAL TIROCINIO FORENSE
AI PRIMI ADEMPIMENTI
DOPO L'ESAME DI STATO

A CURA
DELL'AVV. VALENTINA BERTOLO

LE INFORMAZIONI CONTENUTE
NELLA PRESENTE GUIDA POSSONO
ESSERE REPERITE ANCHE AL SITO
CFNEWS.IT

INDICE

PRIMA PARTE

QUASI AVVOCATI: TIROCINIO E SCUOLA FORENSE

- L'iscrizione al registro dei praticanti
- I requisiti per l'iscrizione nel registro
- Domande, verifiche, rigetti e ricorsi
- Come funziona il tirocinio?
- Il patrocinio sostitutivo
- La Scuola Forense
- Le verifiche della Scuola Forense
- Scuola Forense e Ufficio del Processo
- Pratica anticipata e Scuola Forense
- Il certificato di compiuta pratica

SECONDA PARTE

NEOAVVOCATI E INCOMBENTI AMMINISTRATIVI

- Neoavvocati e iscrizione all'albo
- Come funziona il "giuramento"?
- Quali sono i requisiti per l'iscrizione?
- che documenti servono per l'iscrizione?
- Regole per i cittadini stranieri
- Termini per l'esame della domanda
- Quanto costa l'iscrizione all'albo?
- E l'iscrizione a Cassa Forense?

TERZA PARTE

NEOAVVOCATI E APERTURA DELLO STUDIO LEGALE

- Primi adempimenti dopo l'esame
- L'apertura della partita IVA
- La scelta del regime fiscale
- Il regime forfettario
- Il regime IVA ordinario
- Lo studio legale strutturato
- Lo studio legale associato
- La professione in forma societaria
- Società tra professionisti
- Società tra avvocati



PRIMA PARTE QUASI AVVOCATI: TIROCINIO E SCUOLA FORENSE

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI

La pratica forense costituisce un momento essenziale per tutti coloro che intendono intraprendere la professione di avvocato.

Vediamo quali sono gli incumbenti per il neolaureato in giurisprudenza che vuole svolgere la professione di avvocato.

La **prima cosa** che il neolaureato deve fare è recarsi **presso l'Ordine degli avvocati** di riferimento e **chiedere l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati**, tenuto dal Consiglio dell'Ordine.

I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

I richiedenti l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- aver conseguito la **laurea** in giurisprudenza;
- essere **cittadino** italiano o di Stato appartenente all'Unione Europea;
- avere **domicilio professionale** nel circondario del tribunale dove ha sede il Consiglio dell'Ordine;
- godere del **pieno esercizio dei diritti civili**;
- **non** trovarsi in una delle condizioni di **incompatibilità** di cui all'art. 18 della Legge Professionale;
- **non** essere sottoposto ad esecuzione di **pene detentive**, di misure cautelari o interdittive;
- **non** avere riportato **condanne** per i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.c. e per quelli previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374 bis, 377, 377 bis, 380, 381;
- essere di **condotta irreprensibile** secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

Per gli stranieri privi di cittadinanza italiana o della cittadinanza di un altro Stato appartenente all'Unione europea, l'iscrizione è consentita solo allo straniero che ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso un'università italiana.

DOMANDE,
VERIFICHE,
RIGETTI E RICORSI

Alla domanda di iscrizione vanno allegati i **documenti** (in **originale o autocertificati**) che comprovino il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Il Consiglio, effettuate le dovute **verifiche** sulla sussistenza dei requisiti, provvederà a deliberare l'**iscrizione** nel registro dei praticanti **entro trenta giorni** dalla presentazione della domanda.

Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine rigetti la domanda, ciò avverrà con delibera motivata, previa audizione dell'interessato.

Nel caso di **rigetto**, è **possibile presentare ricorso al C.N.F.** entro venti giorni dalla notifica della relativa delibera.

COME
FUNZIONA
IL TIROCINIO?

Il tirocinio professionale ha lo scopo di "formare" il praticante avvocato consentendogli di acquisire tutte le conoscenze che gli saranno necessarie per esercitare la professione.

Il tirocinio **si può esercitare:**

- presso uno o due **professionisti** con almeno **5 anni di anzianità** all'albo degli avvocati;
- presso un **ente pubblico** per un massimo di 12 mesi;
- **in uno Stato membro dell'Unione Europea** per un massimo di 6 mesi (previa indicazione al Consiglio dell'Ordine);
- presso gli **uffici giudiziari** per un massimo di 12 mesi (gli altri 6 vanno svolti presso un professionista).

In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno 6 mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

Il tirocinio può essere svolto **anche presso due avvocati** contemporaneamente, **previa richiesta del praticante e previa autorizzazione** del competente Consiglio dell'Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

Fermo restando quanto sopra, **il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione** per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 398/1997, e successive modificazioni, **è valutato** ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato **per il periodo di un anno.**

Nel caso di **sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative** previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per **almeno 6 mesi presso un avvocato** iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

L'attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 44 della L. 247/2012.

Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013, nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 398/1997, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale.

Il tirocinio professionale deve essere svolto dal praticante con **assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia.**

- Per **“assiduità”** si intende che il tirocinante deve frequentare in maniera continuativa lo **studio** dell'avvocato, sotto la sua diretta supervisione, per **almeno venti ore settimanali**. Sarà necessaria anche la partecipazione alle udienze.
- Per **“diligenza”**, si intende che il praticante, nello svolgimento del tirocinio, dovrà tenere una condotta **scrupolosa**.
- Inoltre, il tirocinante dovrà adottare un comportamento corretto volto a mantenere il **massimo riserbo** su tutte le notizie e informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

IL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il praticante avvocato che abbia svolto il primo semestre di pratica legale può chiedere la concessione del c.d. **“patrocinio sostitutivo”** che gli consente, di **esercitare l'attività professionale in sostituzione** e sotto la responsabilità dell'avvocato presso cui svolge la pratica, con un ruolo sostanzialmente sostitutivo dell'avvocato.

Per poter fare questo, **il praticante dovrà formulare apposta istanza di iscrizione nel Registro dei praticanti abilitati** al patrocinio sostitutivo al Consiglio dell'Ordine **nonché prestare** quello che in gergo si chiama **“giuramento”**, ovvero una cerimonia in cui reciterà dinanzi al Consiglio dell'Ordine riunito in seduta pubblica l'impegno solenne di cui all'art. 8 della Legge Professionale che recita *“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Praticante Avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”*.

Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal Consiglio dell'ordine, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

LA SCUOLA FORENSE

Per i ragazzi che si sono iscritti al Registro dei Praticanti dopo il 1° aprile 2022 è **obbligatoria la Scuola Forense** per l'accesso all'esame di abilitazione.

Il corso obbligatorio secondo le linee ministeriali deve prevedere:

- un **minimo di 160 ore di lezione** da distribuire uniformemente nell'arco di 18 mesi;
- la suddivisione delle lezioni in **tre semestri** con la seguente cadenza temporale: novembre - aprile / maggio - ottobre;
- le **verifiche al termine di ogni semestre** da effettuarsi nei mesi di aprile e ottobre. Si tratta di test a risposta multipla (30 domande per le due verifiche intermedie e 40 domande per quella finale).

LE VERIFICHE DELLA SCUOLA FORENSE

Il decreto 9 febbraio 2018 n. 17 prevede delle verifiche intermedie al termine dei semestri e poi una verifica finale.

Al momento, **le verifiche intermedie sono sospese** in attesa che venga prodotto dal Consiglio Nazionale Forense il database che conterrà le domande da rivolgere ai discenti.

Pertanto ad oggi, per il superamento del semestre sarà sufficiente aver frequentato almeno l'80% delle lezioni.

L'accesso alla verifica finale, pertanto, è consentito al praticante che abbia frequentato almeno l'80% delle lezioni di ogni semestre.

Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica e comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e del relativo test finale.

SCUOLA FORNESE E UFFICIO DEL PROCESSO

Non esiste una specifica clausola di incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l'attività di lavoro presso l'Ufficio del Processo.

Diversamente è da dirsi in caso di praticante abilitato al "patrocinio sostitutivo": in questo caso, il praticante assunto presso l'Ufficio del Processo non potrà continuare a svolgere la professione in sostituzione del dominus. Pertanto, la sua iscrizione nel Registro dei praticanti abilitati dovrà essere sospesa.

Il praticante rimane comunque iscritto al Registro dei praticanti semplici, perdurando l'obbligo di frequentazione della Scuola Forense.

PRATICA
ANTICIPATA E
SCUOLA FORENSE

Durante il semestre di **pratica anticipata**, lo studente è obbligato a garantire la proficua prosecuzione del corso di studi, a garantire l'effettiva frequenza dello studio dell'avvocato presso cui effettua il tirocinio per almeno dodici ore a settimana nonché frequentare i corsi obbligatori delle Scuole Forensi.

L'anticipazione del semestre di tirocinio in costanza di studi universitari **comporta l'iscrizione nel Registro dei praticanti**, con tutti gli obblighi che ne conseguono, ivi **compresa la frequenza dei corsi di formazione** obbligatoria.

CERTIFICATO
DI COMPIUTA
PRATCA

Con lo svolgimento del tirocinio professionale e con la frequentazione regolare e con profitto dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (c.d. Scuole Forensi), al tirocinante verrà rilasciato il **certificato di compiuta pratica che gli consentirà l'accesso all'esame di abilitazione.**



SECONDA PARTE NEOAVVOCATI E INCOMBENTI AMMINISTRATIVI

NEOAVVOCATI E ISCRIZIONE ALL'ALBO

Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto nell'albo professionale.

E allora vediamo che cosa deve fare colui che ha superato l'esame di abilitazione per poter effettivamente esercitare la professione forense e quali possono essere **le domande più frequenti del neoavvocato** dopo il superamento della prova d'esame.

COME FUNZIONA IL GIURAMENTO?

La Legge Professionale, anzitutto, non parla di giuramento dell'avvocato, bensì di **impegno solenne**.

L'art. 8 della Legge Professionale prevede che per esercitare la professione, l'avvocato debba assumere dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: *"Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento"*.

QUALI SONO I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE?

Vediamo quali sono i requisiti previsti dall'art. 17 della Legge Professionale per l'iscrizione all'albo degli avvocati:

- essere **cittadino italiano** o di Stato appartenente all'**Unione Europea**, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea
- **avere superato l'esame** di abilitazione;
- avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine;
- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;

- **non** essere sottoposto ad esecuzione di **pene detentive**, di misure cautelari o interdittive;
- **non** avere riportato **condanne** per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380e 381 del Codice penale;
- essere di **condotta irreprensibile** secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

L'accertamento dei suddetti requisiti è compiuto dal Consiglio dell'Ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

La norma prevede che sia consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale, salva la possibilità di trasferimento e che la domanda di iscrizione vada rivolta al Consiglio dell'Ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale. La domanda deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

CHE DOCUMENTI
SERVONO
PER L'ISCRIZIONE?

La **richiesta di iscrizione** all'albo deve essere presentata al **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** di riferimento unitamente al **codice fiscale** ed alla **carta d'identità** del richiedente.

La domanda si compone di un modulo per la tutela dei dati personali e di un modulo di autocertificazione, dove i professionisti attestano di:

- essere cittadini italiani;
- essere in possesso delle capacità civili;
- essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;
- aver conseguito la laurea in Giurisprudenza;
- aver superato l'Esame di Stato specificando data e Corte d'Appello presso la quale è stato sostenuto l'esame;
- avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale dove ha sede il Consiglio dell'Ordine.

REGOLE PER I CITTADINI STRANIERI

Per essere ammessi all'albo degli avvocati, inoltre, i professionisti devono **dichiarare di non avere in corso procedimenti penali e di non essere stati mai condannati per gravi reati come stragi o associazioni mafiose**, nonché specifici delitti contro l'amministrazione della giustizia che, se commessi da avvocati, diventano più riprovevoli.

Possono iscriversi all'albo degli avvocati **anche i cittadini stranieri** che:

- hanno ottenuto una **laurea presso un'università italiana e** hanno sostenuto l'**Esame di Stato**;
- hanno ottenuto il titolo di **avvocato presso un altro Stato** membro **dell'Unione Europea**;
- hanno ottenuto il titolo di **avvocato presso un altro Stato** al di fuori dall'Unione Europea, ma hanno ottenuto il **riconoscimento del titolo** abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia e hanno superato la prova attitudinale presso il CNF.

Una volta ricevuta la documentazione, il Consiglio dell'Ordine valuta la richiesta del cittadino straniero e decide se accettare o meno la sua iscrizione all'albo degli avvocati.

TERMINE PER L'ESAME DELLA DOMANDA

Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione **entro il termine di trenta giorni** dalla presentazione della domanda.

Il **rigetto** della domanda può essere deliberato **solo dopo aver sentito il richiedente** nei modi e nei termini di cui al comma 12.

La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato.

Costui **può presentare entro venti giorni** dalla notificazione ricorso al CNF.

Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda **nel termine** di trenta giorni di cui al primo periodo, **l'interessato può** entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine **presentare ricorso al CNF, che decide** sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è esecutivo.

QUANTO COSTA
L'ISCRIZIONE
ALL'ALBO?

Per essere ammessi all'albo degli avvocati, i professionisti devono presentare la **richiesta di iscrizione** comprensiva di **marca da bollo di 16,00 euro** e devono provvedere al **pagamento della quota annuale** di iscrizione.

La quota di iscrizione all'albo degli avvocati **varia di città in città** e per conoscere il costo esatto è necessario verificare le quote associative dell'albo presso il quale si fa domanda di iscrizione.

E L'ISCRIZIONE
A CASSA
FORENSE?

Quando un professionista viene **iscritto all'albo** degli avvocati della sua zona di riferimento, **in automatico viene iscritto anche alla Cassa** Nazionale di Previdenza e Assistenza forense.

L'**iscrizione** alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense è **obbligatoria** e prevede il pagamento dei contributi previdenziali previsti per gli avvocati.

Ogni professionista può scegliere di avere anche forme pensionistiche private e volontarie, ma esse non possono sostituirsi alla Cassa nazionale.

Pertanto, **l'iscrizione avviene in automatico** e non serve alcuna richiesta né alcun adempimento.
e l'iscrizione a cassa forense?

Ai **giovani** avvocati, per i primi anni di iscrizione Cassa, sono riconosciute particolari **agevolazioni** contributive previste dall'art. 37 del Regolamento Unico della Previdenza forense, che consistono nella riduzione alla **metà del contributo soggettivo minimo per i primi 6 anni**, qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del 35° anno di età.

Il contributo soggettivo versato nella **misura ridotta comporta il riconoscimento dell'intero anno ai fini del diritto** alle prestazioni.

Ai **fini dell'incremento del montante** individuale, è data facoltà, **entro 12 anni** dalla prima iscrizione alla Cassa, di **integrare il versamento del restante 50 per cento** del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità.

Ai predetti versamenti volontari integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato l'interesse nella misura dell'1,50% annuo a decorrere dal secondo anno successivo a quello di competenza.



TERZA PARTE NEOAVVOCATI E APERTURA DELLO STUDIO LEGALE

PRIMI ADEMPIMENTI DOPO L'ESAME

È molto importante per i giovani avvocati neo iscritti all'albo conoscere quali siano i numerosi **adempimenti fiscali ed organizzativi** da espletare all'inizio della professione.

In particolare, sarà importante sapere:

- come aprire la **partita IVA**
- che **regime fiscale** scegliere all'apertura della partita IVA (regime IVA o regime forfettario)
- in che **forma** esercitare la professione (studio individuale, associazione professionale, esercizio della professione in forma societaria).

L'APERTURA DELLA PARTITA IVA

Procedendo con ordine, quanto all'apertura della **partita IVA**, il primo passo da compiere per il professionista neo iscritto all'Albo degli Avvocati è quello di **segnalare all'Agenzia delle Entrate** l'inizio della propria attività.

Ciò avviene con **comunicazione da effettuare attraverso il modello AA9/12 entro 30 giorni** dalla data di inizio attività, con cui si richiede il proprio numero di partita IVA. La **modulistica** si trova **sul sito dell'Agenzia delle Entrate** e la comunicazione può essere effettuata o personalmente, recandosi presso uno degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, o telematicamente, attraverso un dottore Commercialista che funge da intermediario.

Al momento della richiesta di apertura della Partita IVA **dovrà essere comunicata all' Agenzia delle Entrate la sede** dove il professionista intende esercitare la propria professione, che potrà essere l'indirizzo dello studio legale ovvero l'indirizzo dell'abitazione. **Presso la sede il professionista dovrà conservare tutti i documenti fiscalmente rilevanti** per l'avvocato (fatture e documenti fiscali).

LA SCELTA DEL REGIME FISCALE

La scelta fondamentale da compiere all'inizio della propria attività professionale sarà quella di scegliere il regime fiscale, tra:

- **regime forfettario**
- **regime ordinario**

La scelta dipenderà dalle esigenze del singolo collega.

IL REGIME FORFETTARIO

Il Regime Forfettario è **opzionabile fino a € 85.000,00** di fatturato e consente i seguenti vantaggi:

- no applicazione IVA né ritenuta d'acconto;
- beneficio per i clienti che pagheranno importo inferiore;
- nessun obbligo di compilazione registro dei corrispettivi né di presentare dichiarazioni fiscali o effettuare liquidazioni periodiche;
- esenzione da studi di settore, pagamento IRAP e versamento delle addizionali comunali e regionali;
- tassa fissa del 5% per i primi 5 anni di attività. A partire dal sesto anno, l'aliquota unica sostitutiva aumenta al 15%.

A differenza degli altri regimi fiscali (in cui è necessario dimostrare i costi sostenuti durante l'anno e sottrarli dalle entrate totali), nel regime forfettario **il calcolo del reddito imponibile avviene in modo forfettario**. In pratica, lo Stato ha stabilito dei coefficienti di redditività per ogni tipo di attività e nel caso dell'attività di avvocato, il coefficiente di redditività corrisponde al 78% del fatturato totale.

IL REGIME IVA ORDINARIO

Il **Regime IVA Ordinario**, invece, si distingue per una tassazione progressiva caratterizzata da **aliquote IRPEF che aumentano in funzione del reddito** e di tre scaglioni, strutturali con legge di bilancio 2025:

- 23% fino a 28.000 euro
- 35% per redditi tra i 28.000 e 50.000 euro
- 43% in caso di redditi maggiori di 50.000 euro

Non è contemplata una durata massima per quanto concerne la durata dell'applicazione ma, sul piano documentale e fiscale, i contribuenti autonomi sono tenuti a **gestire e archiviare correttamente una serie di scritture contabili**:

- il libro giornale
- il libro degli inventari
- i registri dell'IVA
- libro dei beni soggetti ad ammortamento
- tutti gli altri libri previsti dalla normativa nei casi specifici

LO STUDIO LEGALE STRUTTURATO

Con riguardo alla **struttura dello studio legale**, il giovane avvocato potrà svolgere la professione come segue:

- con **lavoro individuale**
- costituendo **un'associazione professionale** (art. 4 Legge Forense)
- **in forma societaria** (art. 4 bis Legge Forense)

LO STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Uno studio associato è un'organizzazione nella quale sono presenti più professionisti e può essere monodisciplinare (solo avvocati) o multidisciplinare (professionisti iscritti a più albi).

Ciascun professionista mantiene un **rapporto individuale con i clienti** e risponde della propria responsabilità professionale nei confronti del cliente. Possono partecipare all'associazione **solo avvocati iscritti all'albo** (mentre sono esclusi i tirocinanti). Il **compenso** per ogni prestazione deve essere **effettuato dallo Studio** che, da un punto di vista fiscale, **necessita** dell'apertura di una **partita IVA "unica"** presso l'Agenzia delle Entrate.

La **costituzione** di uno studio associato può avvenire o **con scrittura privata** autenticata, o con un **atto pubblico** presso Notaio. Il relativo documento, che deve contenere le generalità e i titoli di tutti i professionisti associati, deve **poi essere trasmesso ai singoli ordini** professionali di riferimento.

Lo studio associato, dopo la sua costituzione, possiede la **capacità giuridica di concludere contratti in nome e per conto dei professionisti**. Lo studio funge da collettore di costi e compensi e i compensi vengono distribuiti tra i vari professionisti secondo accordi presi in fase di costituzione.



LA
PREFESIONE IN
FORMA SOCIETARIA

L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a **società di persone**, a **società di capitali** o a **società cooperative** iscritte in un'apposita **sezione speciale dell'albo** tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. Si devono distinguere

- **STP - Società tra professionisti**
- **STA - Società tra avvocati**



SOCIETÀ
TRA
PROFESSIONISTI

La STP è disciplinata dalla legge 183/2011 e **non può esercitare attività forense**.

L'**avvocato** può **solo essere socio di capitale** nei limiti di 1/3 del capitale sociale. Può essere amministratore, ma senza deleghe (incompatibilità - cfr. art. 18 Legge Forense).



SOCIETÀ
TRA
AVVOCATI

La **STA** è disciplinata oggi dall' art. 4 bis della Legge Forense, ed è **l'unica forma societaria consentita** per l'esercizio della professione forense. Alla stessa possono partecipare **anche professionisti iscritti ad altri albi professionali** (ad es. commercialisti).

Requisiti per l'esistenza di una STA sono:

- i **soci** di una STA, per **almeno 2/3** del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo o **avvocati e altri professionisti**. Il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo non si ricostituisca la compagine sociale nel termine di 6 mesi;
- la **maggioranza dei membri dell'organo di gestione** deve essere composta da soci **avvocati**;
- i **componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale**; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

Resta in ogni caso fermo il principio della **personalità della prestazione professionale**. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

Le STA, in qualunque forma costituite, sono **tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "Società tra Avvocati"** nonché ad **applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo** di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è **riversato annualmente alla Cassa** nazionale di previdenza e assistenza forense.